



# COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice Istat Comune N.044002

ORIGINALE

**Registro Generale n. 10**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 6 DEL 30-04-2020**

**Ufficio: SERVIZI DEMOGRAFICI**

**Oggetto: APERTURA CIVICO CIMITERO: REGOLAMENTAZIONE.**

Visti:

- II DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- II DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 9 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;"
- l'ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 4 del 10 marzo 2020 ad oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;
- il proprio precedenti atto n.4 del 13/03/2020 con il quale è stata disposta la chiusura del civico cimitero, dei giardini pubblici "De Andrè" e dei parchi del territorio comunale;
- il DPCM del 26/04/2020, pubblicato sulla G.U. n.106 del 27 aprile 2020, con il quale sono state emanate ulteriori e diverse disposizioni che, in alcuni casi, consentono lo svolgimento di alcune attività nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale come definito nei numerosi atti emessi dal Governo centrale;

Richiamato, in particolare, l'art.1 comma d) del citato DPCM 26 aprile 2020, che recita: "d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera";

Visto che è intenzione dell'Ente consentire, pur con le dovute limitazioni, alla popolazione la possibilità di fare visita ai propri defunti;

Al fine di poter controllare e regolamentare l'ingresso e la permanenza all'interno del civico cimitero dei visitatori, specialmente durante le operazioni di tumulazione/inumazione delle salme;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267:

#### ORDINA

- 1) **dal giorno 4 maggio e sino al giorno 31 maggio 2020** l'accesso al civico cimitero è consentito con il seguente **orario**: dalle ore **8.00 alle ore 19.00, dal lunedì al sabato**, domenica e altri giorni festivi esclusi;
- 2) **l'accesso** avverrà **unicamente dall'ingresso principale**, sarà consentito ad un **massimo di 15** persone per volta e la permanenza all'interno **non** potrà protrarsi **oltre 15 minuti**;
- 3) i **visitatori** potranno accedere solamente se **muniti di mascherina anticontagio** correttamente indossata e guanti monouso con obbligo di distanziamento tra le persone per non meno di un metro e assoluto divieto di assembramento;
- 4) **durante i funerali l'accesso** sarà consentito ai **solii familiari del defunto**, ammettendo la presenza di **15 persone** al massimo e con le prescrizioni di cui al punto 3), mentre sarà **interdetto agli altri visitatori**;
- 5) Sono assicurati, nel medesimo periodo, i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme;
- 6) l'accesso al cimitero sarà controllato oltre che dagli operatori della ditta Elettrostella, concessionaria della gestione dei servizi cimiteriali, anche da personale dipendente di questo Ente che potrà intervenire per verificare il rispetto delle prescrizioni sopra indicate.
- 7) Rimane sospesa, all'interno del cimitero comunale, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

La presente Ordinanza resterà in vigore fino a nuova ordinanza di revoca.

#### DISPONE

- 1) L'invio della presente Ordinanza
  - al Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno;
  - Al Comando Polizia Municipale,
  - Alle Forze dell'Ordine,
  - Alla ditta Elettrostella;
- 2) La pubblicazione all'albo pretorio on line.

#### AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.

Acquaviva Picena 30-04-2020

IL SINDACO  
AVV. PIERPAOLO ROSETTI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-04-2020 al 15-05-2020

Acquaviva Picena lì, 30-04-2020

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
ANNA VECCIA

Ai sensi del D.lgs. n.39/1993, art. 3, comma 2, le firme autografe sono sostituite con l'apposizione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile.